

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4357 del 16/08/2017
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 31, AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI E CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA VARIANTE SOSTANZIALE TEMPORANEA ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA RILASCIATA ALL'AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI IN COMUNE DI ALSENO, LOCALITA' LA BRE', AD USO IRRIGUO. PROC. PCPPA0642 ; SINADOC 19422/17
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4508 del 16/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 31, **AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI E CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA** VARIANTE SOSTANZIALE TEMPORANEA ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA RILASCIATA ALL'AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI IN COMUNE DI ALSENO, LOCALITA' LA BRE', AD USO IRRIGUO.

PROC. PCPPA0642 – SINADOC 19422/17

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n.99 del 30.12.2015 e n.88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURE-RER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto di-

sposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FESER” PUNTO 6.1 “SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE”;

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

CONSIDERATO che

- il territorio della Provincia di Piacenza è interessato da un lungo periodo di siccità causato dall'eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall'autunno 2016 che ha determinato una rilevante riduzione dei flussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;
- il perdurare della situazione di siccità e l'evoluzione dell'emergenza idrica possono causare gravi ripercussioni sulle attività produttive locali, con particolare riguardo alle attività produttive agricole che nella presente stagione registrano un sensibile incremento del fabbisogno irriguo;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 870 del 16/06/2017 “Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica 2017” ha dichiarato l’intero territorio regionale area caratterizzata da rilevante squilibrio del bilancio idrico;

DATO ATTO inoltre che la situazione di emergenza ha trovato riconoscimento nella Delibera del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2017 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza” che ha dichiarato, fino al 180° giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e Piacenza;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario assumere provvedimenti di carattere temporaneo e straordinario per fronteggiare la crisi idrica irrigua del territorio piacentino;

PRESO ATTO

- della richiesta presentata in data 14/07/2017 con prot. PGPC/2017/8447 dal sig. Zermani Fausto (C.F. ZRMFST68P23G5351) in qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), volta al rilascio della variante sostanziale temporanea, in particolare “variante in aumento del prelievo” per il rimanente periodo della stagione irrigua 2017, alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo proc. **PCPPA0642**, relativa ad un pozzo sito in comune di **Alseno** loc. **Brè Vecchia** contraddistinto dal **Foglio n. 24 Mappale n. 464 (ex 29)** del medesimo comune, rilasciata all’**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)**, il cui legale rappresentante è il sig. **PIZZI GIANNI** residente in **Busseto (PR)** C.F. **PZZGNN57R25M174F**;

DATO ATTO che il sig. **PIZZI GIANNI C.F. PZZGNN57R25M174F**, legale rappresentante dell’**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)** come risulta agli atti, ha prestato formale assenso alla presentazione dell’istanza volta al rilascio della variante sostanziale temporanea quale “variante in aumento del prelievo”, alla propria concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea **PCPPA0642** rilasciata con **d.d. n. DET-AMB-2017-3618** del **10/07/2017**;

ESAMINATA la relazione descrittiva della variante sostanziale a firma del richiedente, inviata a corredo della precitata domanda ai sensi del R.R. 41/2001 art. 31 commi 3 e 5;

ACQUISITO agli atti, ai sensi dell’ art. 12 del R.R. n. 41/2001 il parere favorevole espresso dalla **Provincia di Piacenza**, richiesto con nota prot. n. PGPC/2017/8516 in data 17/07/2017 e acquisito con nota prot. n. PGPC/2017/0009861 in data 10/08/2017, condizionatamente all’osservanza di prescrizioni;

DATO ATTO che il parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza si intende favorevolmente acquisito, essendo il Consorzio soggetto richiedente il rilascio della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che la domanda di variante sostanziale temporanea alla concessione di cui trattasi è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 216 del 26/07/2017 e nei termini previsti non sono pervenute né osservazioni né opposizioni, neppure dal soggetto gestore della rete acquedottistica IRETI che, per le vie brevi, in data 10 luglio 2017 è stato invitato ad effettuare una verifica in merito alla possibile negativa interferenza del prelievo in oggetto con le fonti che alimentano la rete acquedottistica stessa;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con riferimento al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui all'art. 38, comma 4 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i Criteri di applicazione delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA in particolare la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. **2700ER – DQ2 - PACI**) ha uno stato quantitativo

"BUONO", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia"*;

CONFERMATE le prescrizioni già indicate in ordine all'installazione di dispositivi per la misurazione delle portate dei volumi d'acqua prelevati, che si richiamano integralmente:

- a) il concessionario dovrà provvedere **entro 5 giorni** dalla data di sottoscrizione del Disciplinare allegato alla presente, ove non abbia già ottemperato, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010 alla *"installazione e alla manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*.
- b) I dati dei consumi risultanti dal predetto dispositivo di misurazione alla data del 30/09/2017 dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il **15 ottobre 2017**. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

RITENUTO che possa pertanto essere rilasciata la variante della concessione **PCP-PA0642** con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto) e con termine al 30/09/2017, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, pur rilevando la necessità di limitare l'incremento dei volumi alle capacità di ricarica della falda;

D E T E R M I N A

a) di assentire, ai sensi del disposto dell'art. 31 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, fatti salvi i diritti di terzi, all'**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)**, nella persona del legale rappresentante sig. **PIZZI GIANNI** residente in **Busseto (PR) C.F. PZZGNN57R25M174F** e al **Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335)** la variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (**proc. PCPPA0642**), quale "variazione in aumento del prelievo" per il periodo della stagione irrigua anno 2017 a far tempo dalla data di sottoscrizione del Disciplinare, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e con termine al **30/09/2017**;

b) che la presente variante sostanziale temporanea venga rilasciata in solido all'**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)**, il cui legale rappresentante è il sig. **PIZZI GIANNI** residente in **Busseto (PR) C.F. PZZGNN57R25M174F** e al **Consorzio di Bonifica di Piacenza** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione l'altra sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la presente concessione con tutti gli oneri relativi, ivi compreso il pagamento del canone dovuto;

- la variazione in aumento del prelievo è assentita a parità di portata, e i volumi prelevati dovranno essere compatibili con la capacità di ricarica della falda. In particolare un prelievo successivo potrà aver luogo soltanto dopo aver interposto un intervallo temporale sufficiente ad assicurare che il livello statico originario della falda si sia ripristinato (rispetto del tempo di ricarica della falda);
 - il prelievo riferito a ciascun obbligato in solido dovrà essere computato autonomamente e i dati dei due consumi dovranno essere trasmessi alla scrivente Struttura entro il 15 ottobre 2017, al fine di consentire la determinazione dei canoni;
- c) di stabilire che la presente autorizzazione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa all'atto di rilascio della concessione **PCPPA0642**;
- d) di approvare pertanto il disciplinare della variante sostanziale temporanea alla concessione proc. **PCPPA0642**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e) che il presente atto assuma efficacia dal momento in cui verrà debitamente sottoscritto da entrambe le parti obbligate in solido;
- f) di riconoscere, alla data di scadenza della presente concessione di variante sostanziale "variazione in aumento del prelievo", fissata al 30/09/2017, la prosecuzione dell'efficacia della concessione proc. **PCPPA0642** rilasciata a favore all'**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)**, nella persona del legale rappresentante sig. **PIZZI GIANNI** residente in **Busseto (PR) C.F. PZZ-GNN57R25M174F**, con d.d. n. DET-AMB-2017-3618 del **10/07/2017** negli obblighi e negli effetti determinati dall'atto stesso e dalla legge, fino al termine di scadenza scadenza ivi previsto (**31/12/2025**);
- g) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- h) di disporre che l'originale del presente atto sia conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sia consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- i) qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- j) il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Regione Emilia – Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria.

La Dirigente
Adalgisa dott.ssa Torselli (*)

() Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005*



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della variante sostanziale temporanea alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata all'**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)**, nella persona del legale rappresentante sig. **PIZZI GIANNI** residente in **Busseto (PR)** C.F. **PZZGNN57R25M174F**, residente in Alseno (PC), C.F. **RTAFBA64P21D061P** e al **CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA**, C.F. 91096830335 - Codice Procedimento **PCPPA0642**.

ART. 1

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su terreno di proprietà del richiedente, catastalmente identificato in Comune di Alseno (PC), Località La Bre' Vecchia:

- coordinate catastali: foglio 24, mappale 460;

coordinate geografiche U.T.M.*ED50 X= 577.332 Y= 4.971.827

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna tubolare in ferro del diametro mm 300;
- profondità m 46circa dal piano campagna;
- profondità filtri da m 37 a m 42 dal p.c.;
- pompa ad asse verticale avente una portata di litri/sec. 30 e potenza di 65 kw;

La rappresentazione delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla Relazione Tecnica agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 2

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La portata massima di acqua derivabile è confermata in **30 l/s** con la condizione che i volumi prelevati consentano il **rispetto dei tempi di ricarica della falda e siano oggetto di misurazione** con l'apposita strumentazione di cui al successivo art. 5.

ART. 3

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente al servizio dell'attività oggetto di concessione, comprendente i terreni catastalmente identificati al al C.T. del Comune di Alseno (PC):

- al foglio n. 24, mappali n. 464 e 48;
- della superficie complessiva di 29 Ha circa

e i terreni raggiungibili dal reticolato irriguo Consortile e sue derivazioni;

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 30/09/2017**, fatto salvo il diritto dei concessionari alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 5

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

6.1 I concessionari ove non abbiano già provveduto, dovranno provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016 all'installazione, **entro 5 giorni** dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, dandone contestuale ed immediata informazione alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it.

6.2 I **dati** così rilevati dovranno essere comunicati alla Struttura Autorizzazioni Concessioni di ARPAE – sede di Piacenza Regione entro il **15/10/2017** avvalendosi preferibilmente di procedure informatizzate. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

6.3 La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

ART. 6
CANONE DELLA CONCESSIONE

L'importo dovuto per la presente variante sostanziale temporanea di concessione, dovrà essere determinato sulla base dei **consumi effettivamente misurati** che dovranno essere tassativamente **comunicati alla Struttura Autorizzazioni Concessioni di ARPAE, sede di Piacenza, entro il 15 ottobre 2017.**

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 Resta confermato il versamento del deposito cauzionale, già effettuato dall'**AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI (C.F. 02010900344)**, nella persona del legale rappresentante sig. **PIZZI GIANNI - C.F. PZZGNN57R25M174F**, per la concessione proc. **PCPPA0642** per un importo (minimo) di € **250,00**.

7.2 L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8
OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. I titolari della concessione sono responsabili in solido in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza,

affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre sostanze in prossimità del pozzo. I titolari sono responsabili di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

La strumentazione installata per la misurazione dei prelievi idrici dovrà essere mantenuta in efficienza per garantire la corretta acquisizione dei dati di prelievo e resa inoltre accessibile al personale addetto al controllo.

In caso di interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità concedente i tempi previsti per il ripristino della strumentazione.

8.5 Sicurezza e rumore - E' a carico dei concessionari l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.6 Sospensioni del prelievo - I concessionari dovranno sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di **decadenza, revoca, rinuncia** o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, i concessionari sono tenuti a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa idrica in concessione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, i concessionari sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

8.8 Revoca – La concessione può essere revocata in qualunque momento per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.9 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.10 Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.11 Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 9

SANZIONI

9.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione:

1. sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
2. decadono immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
3. decadono dal diritto a derivare qualora commettano uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidati a regolarizzare le proprie situazioni entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provvedano :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

9.2 La Struttura concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

I concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato i Concessionari

Per l' AZIENDA AGRICOLA PIZZI GIANNI

il legale rappresentante

Per il Consorzio di Bonifica di Piacenza

Il Presidente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.